



Incontro di studio

Il “Grande Male” degli Armeni cent’anni dopo Quali risposte dal diritto internazionale?

venerdì 4 dicembre 2015

Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Teramo

Invito a proporre contributi (*Call for papers*)

“Nessuno, paziente lettore,
è più tornato nella piccola città.”
(Antonia Arslan, "La masseria delle allodole")

“Metz Yeghern”, il Grande Male, è l’espressione che indica l’eccidio di circa un milione e mezzo di Armeni avvenuto nell’Impero ottomano a partire dal 24 aprile 1915 - data in cui a Istanbul si arrestarono oltre 2.000 esponenti dell’*intelligenza* armena che si trovavano in città¹. Esso fu ideato dal partito *Ittihad ve Terakki*, il quale era profondamente integrato nell’organizzazione di governo ottomano, fu ordinato dal Ministero dell’Interno dell’Impero anche nel quadro di due leggi concernenti la deportazione, l’espropriazione e la confisca dei beni dei deportati, nonché perpetrato attraverso l’amministrazione locale ottomana e la c.d. Organizzazione speciale, segreta e dipendente dall’*Ittihad*. A questo eccidio ci si riferisce comunemente come “genocidio degli Armeni” o “sterminio degli Armeni”, mentre “Metz Yeghern” è l’appellativo per esso utilizzato dalla comunità armena di tutto il mondo.

La ricostruzione degli eventi non rivela incertezze di rilievo per la loro valutazione alla luce del diritto internazionale: i documenti dell’epoca, la cui raccolta è stata curata e

¹ La cifra è in V.N.Dadrian *Storia del genocidio armeno. Conflitti nazionali dai Balcani al Caucaso*, Milano, Guerini e associati, 2003, p. 254, e poi ripresa in M. Flores, *Il genocidio degli armeni*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 117.

valorizzata da più parti, appaiono esaustivi e molteplici sono le ricostruzioni di storici di varia provenienza. Sulle responsabilità individuali si è lavorato fin dall'immediato, sia sul piano politico (nei rapporti diplomatici tra le autorità ottomane e le potenze vincitrici della I guerra mondiale, come testimonia il Trattato di Sèvres, ma anche nell'ambito del parlamento ottomano) sia su quello giudiziario (con vari processi celebrati nel 1919, di cui molti culminati in sentenze di condanna che ebbero puntuale esecuzione, contro responsabili locali ma anche – quello conclusosi a Istanbul il 5 luglio - contro gli alti funzionari del partito *Ittihad ve Terakki*), fino al processo tedesco con cui si mandò assolto il giovane armeno che aveva assassinato Talât Paşa a Berlino il 15 marzo 1921.

Il tema della responsabilità della Turchia si è rivelato molto più complesso: lo testimoniano, fra gli altri, gli aspri dibattiti in seno alle Nazioni Unite sul Rapporto Whitaker, circa la questione della prevenzione e della repressione del crimine di genocidio, del 1985, e poi le conseguenze anche sul piano penale sofferte da chi, nella moderna Turchia, ha denunciato gli eccidi come atti di genocidio e/o ne ha attribuito la paternità al governo ottomano, fino alla durissima reazione del Presidente della Turchia alle parole spese dal Pontefice riguardo agli eccidi nel centenario.

Il carattere incandescente della questione è riflesso nella rigidità di alcune legislazioni statali verso gli orientamenti negazionisti, e di rimbalzo nelle reazioni alle sanzioni irrogate verso i loro autori. Un caso attualmente pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo riguarda precisamente l'asserita violazione del diritto alla libertà di espressione di un esponente politico turco, cui in uno Stato parte è stata irrogata una sanzione pecuniaria per aver espresso opinioni negazioniste riguardo agli eccidi del 1915.

Da molti anni la comunità armena - talvolta anche lo Stato dell'Armenia nato in seguito a quegli eccidi - si batte per il "riconoscimento del genocidio" – questo il linguaggio comunemente utilizzato al riguardo. Da più parti si è provveduto con atti formali: così, spesso in occasione degli anniversari del 24 aprile, hanno fatto istituzioni locali, parlamenti nazionali, governi, Stati, il Parlamento europeo. Si ricerca un tale riconoscimento soprattutto ad opera della Turchia, da cui in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione economica del Mar Nero nel 2013 e poi nell'anniversario del 2014 era sembrata provenire una certa apertura, sconfessata in occasione del Centenario. Molte dichiarazioni hanno rivolto alla Turchia inviti espliciti, o almeno hanno espresso auspici, a questo riguardo. La questione ha un peso nei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione europea e, assieme alla situazione del Nagorno-Karabakh, contribuisce a determinare lo stato attuale dei rapporti tra Turchia e Armenia. Tra questi due Stati, le relazioni diplomatiche sono assenti e i confini sono chiusi, con detrimento per l'economia di entrambi.

Più di recente, molti eredi delle vittime degli eccidi e la Chiesa armena, i cui beni furono confiscati e/o distrutti nel 1915, hanno intrapreso, o hanno sviluppato l'interesse a intraprendere, azioni di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti. Alcuni anni fa la Turchia aveva mostrato una certa disponibilità al riguardo, pur di far salvi i diritti dei terzi.

* * *

L'incontro di studio teramano, fissato al termine dell'anno in cui con grande commozione la comunità armena ha celebrato il centenario della strage e che ancora ha suscitato nella comunità internazionale reazioni clamorose riportate dai *media*, si propone di realizzare una riflessione scientifica sul "Metz Yeghern", in particolare sulla sua qualificazione nel diritto internazionale e sulle sue conseguenze per la Turchia, da un lato, e per i discendenti delle vittime, dall'altro.

L'incontro si aprirà con una relazione della prof.ssa Flavia Lattanzi, già giudice *ad litem* nel Tribunale penale internazionale per il Rwanda e poi giudice *ad litem* nel Tribunale penale internazionale per la *ex*-Iugoslavia, sulla questione della qualificazione degli atti di pianificazione, organizzazione e realizzazione del "Metz Yeghern". Sarà poi dato spazio, per una durata complessiva di circa 5 ore, ai contributi proposti in risposta alla "*Call for papers*" qui rivolta alla comunità scientifica. Questi dovranno collocarsi in uno dei seguenti filoni:

- 1) Il "Metz Yeghern" e la qualificazione degli illeciti ai fini sia della responsabilità individuale sia di quella statale
- 2) Il "Metz Yeghern" e la posizione della Turchia nei rapporti internazionali
- 3) Il "Metz Yeghern" e la posizione della Turchia nei confronti delle vittime e dei loro discendenti

I contributi dovranno avere una durata di circa 15'.

Gli *abstract* che si invita a presentare (i quali nella versione definitiva saranno distribuiti all'Incontro di studio) dovranno avere una lunghezza minima di 8.000 e massima di 16.000 caratteri e dovranno indicare esplicitamente il filone in cui si collocano.

La scadenza ultima per la presentazione è mercoledì 4 novembre 2015. Si raccomanda però di segnalare la propria intenzione di presentare un *abstract* con il tema dell'intervento e il filone in cui ci si intende collocare il più presto possibile.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo epistoia@unite.it e per conoscenza a mlucchi@unite.it.

L'invito a partecipare sarà confermato entro il 12 novembre 2015.

Segreteria Organizzativa:

Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza

Campus Universitario "Aurelio Saliceti" – Via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo

Tel. 0861.266224 – 0861.266661 // PEC: spresgiu@pec.unite.it

Coordinamento scientifico: Emanuela Pistoia (epistoia@unite.it)

Comitato scientifico: Alessandra Gianelli, Pia Acconci, Antonio Marchesi

Segreteria Amministrativa: Carla Di Matteo (cdimatteo@unite.it) // Mario Lucchi (mlucchi@unite.it)